



Comune di San Canzian d'Isonzo

***REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI***

(Redatto ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 22/97 e succ. modifiche.
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 dd. 02/05/2006)

INDICE

TITOLO I “Principi generali”	3
Capitolo 1 “Disposizioni generali”	3
ART.1. “Campo di applicazione”	3
ART.2. “Finalità e obiettivi”	4
ART.3. “Competenze del Comune”	4
ART.4. “Definizioni”	5
ART.5. “Classificazione dei rifiuti urbani”	7
ART.6. “Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi”	9
Capitolo 2 “Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani”	10
ART.7. “Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani”	10
ART.8. “Criteri di Assimilazione”	10
ART.9. “Limiti di assimilabilità”	12
ART.10. “Rifiuti sanitari e cimiteriali”	14
ART.11. “Rifiuti inerti”	17
ART.12. “Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti” ..	17
ART.13. “Oli e grassi vegetali e animali, esausti”	17
ART.14. “Istituzione di servizi integrativi per rifiuti speciali”	18
TITOLO II “Organizzazione del servizio di raccolta”	19
ART.15. “Gestione dei rifiuti”	19
Capitolo 3 “ Raccolta dei rifiuti urbani a smaltimento“	19
ART.16. “Servizio rifiuti indifferenziati”	19
ART.17. “Raccolta RU indifferenziati porta a porta con sacchi”	19
ART.18. “Servizio rifiuti indifferenziati”	20
Capitolo 4 “Raccolta differenziata “	21
ART.19. “Oggetto della raccolta differenziata”	21
ART.20. “Modalità di attuazione del servizio”	21
ART.21. “Raccolta porta a porta”	21
ART.22. “Raccolta del vetro”	22
ART.23. “Raccolta della frazione umida”	22
ART.24. “Raccolta degli scarti di giardino”	23
ART.25. “Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli”	23
ART.26. “Diritti di chiamata”	24
ART.27. “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi”	24
ART.28. “Raccolta degli olii vegetali domestici”	24
ART.29. “Raccolta degli abiti usati”	25
ART.30. “Raccolta di materiali vari provenienti da opere di manutenzione”	25
ART.31. “Raccolte mirate presso utenze non domestiche”	25
ART.32. “Cooperative sociali ed Associazioni di Volontariato”	25
Capitolo 5 “ Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia del territorio”	27
ART.33. “Definizioni”	27
ART.34. “Campo di applicazione”	27
ART.35. “Modalità del servizio di spazzamento”	27
ART.36. “Cestini getta carte e porta rifiuti”	28
ART.37. “Raccolta delle foglie”	28
ART.38. “Pulizia dei mercati”	28
ART.39. “Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti e Luna-park”	29
ART.40. “Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati”	29
ART.41. “Disposizioni diverse”	29
ART.42. “Volantinaggio”	30
ART.43. “Sgombero della neve”	30
ART.44. “Pulizia delle Caditoie stradali”	31

ART.45. “Siringhe abbandonate”	31
Capitolo 6 “Prescrizioni generali dei produttori e del gestore”	32
ART.46. “Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (Utenze Domestiche o Utenze Non Domestiche) di rifiuti”	32
ART.47. “Caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature”	33
ART.48. “Regolarità del servizio”	33
ART.49. “Trasferimento o trasbordo di rifiuti”	33
ART.50. “Frequenze per la raccolta e lo spazzamento meccanizzato”	34
ART.51. “Aree di sosta”	34
ART.52. “Accesso alla proprietà privata”	34
TITOLO III “Regolamento di accesso e gestione delle ecopiazze comunali e sovracomunali”	35
Capitolo 7 “Gestione dell’ecopiazza semplice”	35
ART.53. “Ecopiazza comunale”	1
ART.54. “Ecopiazze sovracomunali”	35
ART.55. “Modalità di gestione ecopiazze sovracomunali”	35
ART.56. “Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse”	35
ART.57. “Attività ammesse e non ammesse”	38
ART.58. “Attrezzature”	38
ART.59. “Informazione agli Utenti”	39
Capitolo 8 “Gestione dell’ecopiazza complessa”	39
ART.60. “Modalità di gestione”	39
ART.61. “Informazione agli Utenti”	39
Capitolo 9 “Obblighi del gestore e degli utenti delle ecopiazze”	40
ART.62. “Assistenza agli Utenti”	40
ART.63. “Manutenzione delle ecopiazze”	40
ART.64. “Obblighi dell’utente e divieti previsti”	40
TITOLO IV “Norme accessorie, sanzionatorie e finali”	41
Capitolo 10 “Bonifiche”	41
ART.65. “Normativa di riferimento”	41
Capitolo 11 “Controlli e Sanzioni”	41
ART.66. “Sanzioni e relativo procedimento”	41
ART.67. “Principi fondamentali”	43
ART.68. “Standard di qualità e quantità del servizio”	43
Capitolo 13 “Legislazione nazionale e regionale di riferimento”	44
ART.69. “Normativa Nazionale di riferimento”	44
Capitolo 14 “Norme transitorie e finali”	45
ART.70. “Attività sanzionatoria all’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata”	45
ART.71. “Danno ambientale”	46
ART.72. “Abrogazione di norme”	46

TITOLO I “Principi generali”

CAPITOLO 1 “DISPOSIZIONI GENERALI”

ART.1. “Campo di applicazione”

1. Il presente regolamento disciplina la **gestione dei rifiuti urbani** ai sensi dell’art. 21 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, di seguito denominato “**Dlgs 22/97**”, e successive modificazioni ed integrazioni; nonché delle leggi e disposizioni emanate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.
2. In tale regolamento, come previsto dal comma 2 dell’art. 21 del Dlgs 22/97, il Comune di San Canzian d’Isonzo (di seguito indicato per brevità come “Comune”), disciplina la gestione dei rifiuti urbani, domestici e assimilati, fissando:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le direttive per le modalità di conferimento, per la raccolta differenziata e per il trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e particolari;
 - d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, (ai sensi dell’art. 36, comma 2, punto a) del Dlgs 22/97);
 - e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - f) l’ASSIMILAZIONE, per qualità e quantità, dei rifiuti SPECIALI non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera d) del Dlgs 22/97;
 - g) le norme generali di utilizzo e di gestione delle ecopiazze semplici e complesse.
3. Il Regolamento disciplina inoltre, per quanto di competenza comunale, le procedure per l’approvazione e l’autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti in materia di bonifica e ripristino dei siti inquinati.

ART.2. “Finalità e obiettivi”

1. Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all’osservanza dei principi contenuti nell’art. 2 del Dlgs 22/97.
2. Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:
 - a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell’ambiente;
 - b) l’individuazione, tramite il Gestore del servizio pubblico, dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
 - c) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l’integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato, della disciplina dettata dalla Regione e delle indicazioni della Provincia di Gorizia;
 - d) il raggiungimento e l’eventuale superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti all’art. 24 comma 1, del Dlgs 22/97;
 - e) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
 - f) la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.
3. Il Comune, di concerto con il Gestore del servizio pubblico, promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l’attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero di materia ed energia. Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva.

ART.3. “Competenze del Comune”

1. Sono di competenza del Comune, in regime di privativa, **la gestione dei RIFIUTI URBANI** come definiti dall’art. 7 del Dlgs 22/97, ovvero la gestione dei seguenti rifiuti:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 21 comma 2, lettera g) del Dlgs 22/97;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d’acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).
2. Il Comune gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in regime di privativa, in una delle forme previste dall'art. 113 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "*T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*".
3. Ai sensi dell'art. 21, comma 7 del Dlgs 22/97, la privativa non si applica ai rifiuti assimilati avviati **a recupero**, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati, oppure i produttori potranno provvedere direttamente all'autosmaltimento, anche parziale, degli stessi, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Comune può istituire **servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali**, prevedendo allo scopo la stipulazione di apposite convenzioni tra il produttore del rifiuto e il Comune.
5. Competono inoltre al Comune, che può avvalersi del gestore del servizio:
- a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto, lo smaltimento ed il recupero;
 - b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 36 del Dlgs 22/97;
6. Competono al Dirigente Responsabile del Servizio Settore Ambiente:
- a) i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 22/97;
 - b) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale;
 - c) l'adozione di provvedimenti che diffidino il responsabile dell'inquinamento dei siti a provvedere alla pulizia e ripristino dei luoghi;
 - d) l'emanazione di appositi atti gestionali che recepiscano modifiche del servizio.
7. Compete al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 22/97.
8. Restano esclusi dalla privativa comunale i rifiuti elencati dall'art. 8 del Dlgs 22/97.

ART.4. "Definizioni"

1. Ai fini del presente regolamento si accolgono le definizioni dell'art. 6 del D.lgs 22/97 ed in particolare le definizioni di rifiuto, produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito

temporaneo, bonifica, messa in sicurezza, combustibile da rifiuti, compost da rifiuti. Vengono riprese le seguenti definizioni:

- a) *rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del Dlgs 22/97 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) *produttore*: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) *gestione*: la raccolta, il servizio di trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compreso il controllo di queste operazioni;
- d) *raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti e il loro trasporto;
- e) *raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
- f) *raccolta differenziata monomateriale*: la raccolta in un contenitore di un'unica frazione recuperabile di rifiuti;
- g) *raccolta differenziata multimateriale*: la raccolta idonea a raggruppare nello stesso contenitore o sacco rifiuti riciclabili appartenenti a più frazioni merceologiche, da destinarsi ad apposito impianto di selezione

2. Si definiscono inoltre:

- a) *utenti domestici (UD)*: tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
- b) *utenti non domestici (UND)*: tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere che producono rifiuti assimilati agli urbani;
- c) *gestore del servizio*: il soggetto che, in base alle forme di cui al Dlgs. 267/2000 e dell'art. 23 del Dlgs 22/97, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani;
- d) *conferimento*: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.
- e) *servizio di raccolta*: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento che genericamente possono essere:
 - mediante prelievo da parte del gestore presso il domicilio dell'utente (vedi lett. g)), in un giorno prestabilito o su chiamata;
 - mediante conferimento da parte dell'utente in appositi contenitori stradali o posti all'interno delle ecopiazze e svuotati periodicamente dal gestore;
- f) *servizio integrativo di raccolta*: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;

- g) *raccolta a domicilio o porta a porta*: operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione, in prossimità delle singole abitazioni o attività economiche;
- h) *ecopiazzola semplice*: sito attrezzato, custodito ed aperto in determinati orari, riservato all'utenza domestica, che rientra nella fase gestionale della "raccolta e trasporto" di competenza dell'Ente pubblico. Al suo interno possono essere effettuate alcune operazioni che vanno dal conferimento a semplici operazioni di separazione, scomposizione e riduzione volumetrica al fine dell'ottimizzazione della raccolta e del trasporto dei rifiuti. Queste strutture dovranno favorire il conferimento diretto delle frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata e/o frazioni che sono già oggetto di preselezione da parte degli utenti, con particolare riguardo ai materiali che per tipologia o dimensioni non sono conferibili al normale circuito di raccolta;
- i) *ecopiazzola complessa*: impianto con autorizzazione ai sensi degli art. 27 e 28 del Dlgs 22/97, a cui possono accedere solo le ditte munite di documento di trasporto (formulario) salvo la deroga prevista dall'art. 15 comma 4 del medesimo Dlgs 22/97 (la tenuta del formulario non si applica "al trasporto dei rifiuti che non eccedono i 30 kg/giorno o i 30 l/giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi"). Al suo interno possono essere svolte attività finalizzate al successivo recupero o smaltimento. È un impianto presidiato, gestito da personale qualificato, aperto in orari prestabiliti, munito di portone e recinto e di strutture atte a ricevere ed a trattare i rifiuti, anche pericolosi, in particolare provenienti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
- j) *spazzamento stradale*: servizio pubblico di nettezza urbana, finalizzato alla pulizia ed al lavaggio delle aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;
- k) *compostaggio domestico*: l'attività di raccolta con vari sistemi (in cumulo, in buca, in concimaia, in composter) degli scarti organici per la trasformazione degli stessi in compost;
- l) *compost*: humus, terriccio o ammendante dei terreni ottenuto dalla trasformazione dei rifiuti organici di cucina e degli scarti dei giardini, ad opera di microrganismi.

ART.5. "Classificazione dei rifiuti urbani"

1. Agli effetti del presente regolamento ed al fine di promuovere una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuto, i rifiuti, in base a quanto previsto dall'art. 7 del Dlgs 22/97, sono classificati:

- a) *secondo l'origine* - in RIFIUTI URBANI (RU) e RIFIUTI SPECIALI (RS)
- b) *secondo le caratteristiche di pericolosità* - in RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI.

2. Ai fini di una migliore ed agevole lettura del presente regolamento i **RIFIUTI URBANI (RU)** vengono classificati, in base alla provenienza, nel seguente modo:

- a) **RIFIUTI DOMESTICI:** sono i rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione. Per definizione i rifiuti domestici non rientrano nella categoria di rifiuti pericolosi (art. 7, comma 4, Dlgs 22/97);
- b) **RIFIUTI ESTERNI:** sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, laghi e canali appartenenti a pubblici demani;
- c) **RIFIUTI ASSIMILATI (RAU = RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI):** sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi dell'Art. 21 comma 2, lett. g) del Dlgs 22/97 (*definiti nel capitolo 2 del presente Regolamento*);
- d) **RIFIUTI CIMITERIALI:** sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali inclusi i rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale.

3. Secondo la tipologia merceologica i **RIFIUTI URBANI** sono classificati in:

- a) **RIFIUTI ORGANICI (Frazione Organica dei RU):** sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:
 - 1. *Verde:* comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private;
 - 2. *Umido:* comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);
- b) **RIFIUTI SECCHI RICICLABILI:** sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:
 - 1. *Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone*
 - 2. *Imballaggi in plastica:* frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e contenitori in plastica riciclabile di uso domestico;
 - 3. *Vetro e imballaggi in vetro:* bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse;
 - 4. *Imballaggi metallici:* lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;
 - 5. *Imballaggi in materiali misti;*
 - 6. *Prodotti tessili ed abiti;*
 - 7. Altre frazioni riciclabili non comprese nei punti precedenti;
- c) **INGOMBRANTI:** sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo

smaltimento o al parziale recupero (televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.);

d) **RIFIUTI SECCHI NON RICICLABILI O RIFIUTI NON DIFFERENZIATI:** tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento (discarica o inceneritore);

e) **RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP):**

1. *Pile alcaline*

2. *Medicinali*

3. *Contenitori identificati con il simbolo T&F (come inchiostri e adesivi vernici o solventi e toner)*

4. *Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio*

5. *Tubi Fluorescenti*

4. Per la definizione dei **RIFIUTI SPECIALI** si rimanda alla classificazione dell'art. 7 comma 3 Dlgs 22/97.

5. Per le definizioni di **RIFIUTI DA IMBALLAGGIO** e di **IMBALLAGGIO** primario, secondario e terziario, si rimanda a quanto precisato nell'art. 35 del Dlgs 22/97.

6. Eventuali modifiche al Dlgs 22/97 in merito alla classificazione dei rifiuti urbani, saranno recepite con modifica al presente regolamento da effettuarsi tramite Delibera della Giunta Municipale.

ART.6. "Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi"

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 39 del Dlgs 22/97, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi.

2. Il Comune garantisce la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico.

3. La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza, l'economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali.

4. Il Comune incoraggia l'utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata per la fabbricazione di vari oggetti anche acquistando prodotti costitutivi da materiali riciclati.

5. Gli imballaggi secondari prodotti dalle attività possono essere conferiti al sistema pubblico solo in raccolta differenziata ove sia attivata, ovvero reimmessi nel mercato con l'attuazione di un regime di "vuoto a rendere" realizzati sulla base di standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione.

CAPITOLO 2 “ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI”

ART.7. “Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani”

1. L’art. 21 comma 2 lettera g) del Dlgs 22/97 assegna al Comune il compito di determinare “l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d)”.
2. Le disposizioni di cui ai successivi punti, disciplinano le modalità di assimilazione dei rifiuti prodotti da attività non domestiche; tali rifiuti vengono pertanto classificati come “Speciali assimilati ai rifiuti urbani”. Si adotterà spesso nel seguito il termine "ASSIMILATI" per indicare tali rifiuti.
3. Sono assimilati solo i rifiuti speciali, non pericolosi, prodotti da attività non domestiche come definito dall’art. 7 comma 2 lettera b) del Dlgs. 22/97.
4. I rifiuti speciali prodotti dalle attività commerciali, artigianali, agricole e terziarie soddisfacenti ai criteri di limitazione in quantità e qualità definiti negli artt. 8 e 12 del presente Regolamento, rientrano - come servizio di raccolta e smaltimento - nei circuiti di raccolta previsti per i rifiuti provenienti da utenze domestiche e sono compresi nella definizione di rifiuti urbani.
5. Tutti i rifiuti **DOMESTICI**, “provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione” sono per definizione, ai sensi dell’art. 7 commi 2 e 4, del Dlgs 22/97, non pericolosi e urbani per tutte le quantità prodotte. Tutti i rifiuti domestici, di qualunque tipo e natura, rientrano nella privativa comunale ed il servizio pubblico deve garantire il ritiro e lo smaltimento degli stessi, compresi i rifiuti etichettati T&F, le vernici, solventi, inchiostri per stampa, toner, ecc. secondo le modalità fissate dal presente regolamento.
6. Sono considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d’acqua.

ART.8. “Criteri di Assimilazione”

1. Nelle more dell’emanazione dei criteri statali per l’assimilazione, si ritiene opportuno e più rispondente all’attuale normativa, integrare l’elenco di rifiuti assimilabili indicati al punto 1.1.1. della Delibera interministeriale 27.7.84, (per altro definito dalla stessa delibera come un elenco puramente esemplificativo), con alcune tipologie di rifiuti sulla base dell’elenco e dei codici CER indicati nell’allegato A del Dlgs 22/97 (come modificati dalla decisione 2001/118/CE e dalla decisione 2001/119/CE). Si è tenuto in considerazione anche quanto esposto nella bozza di decreto recante i criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani: “*Regolamento di*

determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22".

2. Il Comune definisce i limiti quantitativi e le tipologie di rifiuti assimilati anche ai fini della determinazione dei quantitativi dei rifiuti in gestione.

3. Definizione dei **criteri qualitativi**: sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi qualora siano individuati e compresi nell'elenco dell'art. 9 del presente regolamento Comunale e provenienti da:

a) attività di cui all'art. 7, comma 3 del Dlgs. 22/97 lettere:

a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali,

d. i rifiuti da lavorazioni artigianali,

e. i rifiuti da attività commerciali,

f. i rifiuti da attività di servizio,

g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero, e rifiuti allo stato solido derivanti dal primo trattamento della depurazione delle acque reflue (vaglio),

h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

b) uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense di attività, con esclusione dei rifiuti di cui all'art. 7 comma 3 lett. c) del Dlgs 22/97 ovvero derivanti da lavorazioni industriali.

Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tassa/tariffa igiene ambientale, adottata secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri l'avviamento al recupero o l'eventuale smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

4. Definizione dei **criteri quantitativi**: fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi, il presente regolamento comunale definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, ripartiti per tipologie. I limiti di assimilabilità, al di sotto dei quali i rifiuti speciali si considerano assimilati agli urbani sono definiti nell'art. 9 tenendo conto:

a) dei principi di cui all'art. 21, comma 2 del Dlgs 22/97;

b) della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

c) delle effettive capacità di smaltimento a livello Provinciale o sub-provinciale.

5. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani, che ha una produzione di rifiuti al di sotto del livello stabilito usufruirà del servizio di raccolta e smaltimento espletato dal gestore. In alcuni casi possono convivere le due situazioni, da una parte i rifiuti assimilati agli urbani raccolti e

smaltiti dall'ente gestore, dall'altra i rifiuti speciali non assimilati smaltiti a carico del produttore, anche attraverso il gestore.

6. Qualora la produzione annua di rifiuti speciali che possono essere assimilati, (misurata direttamente, ovvero, qualora ciò non sia possibile, stimata sulla base di idonea documentazione o attraverso l'applicazione di indici o coefficienti presuntivi desunti dalla tabella 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158) superi i livelli quantitativi massimi fissati nell'art. 9, detti rifiuti restano rifiuti speciali non assimilati per l'intera quantità prodotta.

7. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza di quanto previsto nel Dlgs 22/97 e di tutte le successive modifiche e integrazioni.

ART.9. "Limiti di assimilabilità"

1. I limiti di assimilabilità vengono definiti in base alla provenienza dei rifiuti. Per definire le categorie di attività che producono i rifiuti speciali assimilabili si fa riferimento alla classificazione definita dal DPR 158/99, come di seguito indicato nella tabella 1.

Tabella 1: categorie attività produttive per i Comuni con più di 5.000 abitanti

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Sale teatrali e cinematografiche
3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedale
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banche di mercato di beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina. Elettrauto
20. Attività industriali con capannone di produzione
21. Attività industriali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banche al mercato di generi alimentari
30. Discoteche, night club

2. Per le categorie di attività indicate nella tabella 1 si assimilano per QUALITÀ tutti i rifiuti non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani.
3. Per le categorie di attività sopra elencate, si assimilano i rifiuti **non pericolosi** definiti nelle tipologie e nei QUANTITATIVI massimi conferibili della tabella n. 2.
4. I limiti di cui alla successiva tabella 2 sono modificabili anche periodicamente, su motivata richiesta del Gestore, con apposita Delibera di Giunta Comunale.

*Tabella 2: Limiti quantitativi dei rifiuti speciali non pericolosi **provenienti dalle attività di cui alla Tabella 1** come conferimento annuo complessivo.*

Tipologia	Limiti quantitativi in kg/anno
CER 02 01 04 rifiuti plastici	500
CER 03 01 01 scarti di corteccia e sughero	2.000
CER 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	2.000
CER 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura (del cuoio)	250
CER 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 (di tessili)	250
CER 04.02.21 e 04.02.22 Rifiuti da fibre tessili grezze o lavorate	250
CER 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	250
CER 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi di cui alla voce 08 04 09	250
CER 10.11.12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	250
CER 15 01 01 Imballaggi di carta e cartone	10.000
CER 15 01 02 Imballaggi in plastica	7.000
CER 15 01 03 Imballaggi in legno (escluso pallet)	4.000
CER 15 01 04 Imballaggi in metallo	3.000
CER 15 01 05 Imballaggi in materiali compositi (poliaccoppiati, CA, tetrapak)	1.000
CER 15 01 06 e CER 08 03 18 Imballaggi in materiali misti e toner esauriti	750
CER 15 01 07 Imballaggi in vetro	6.000
CER 15 01 09 imballaggi in materia tessile	250
CER 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	250
CER 16 02 14 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13	(1)
CER 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 15	(1)

CER 19 08 01 Rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue : vaglio (ex mondiglia)	
CER 20 01 01 carta e cartone	4.500
CER 20 01 02 Vetro (p.es. contenitori di vetro, damigiane, lastre)	4.500
CER 20 01 10 Abbigliamento	50
CER 20 01 11 prodotti tessili	50
CER 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	50
CER 20 01 30 detersivi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	50
CER 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	50
CER 20 01 23 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria)	(1)
CER 20 01 35 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	(1)
CER 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 e 20 01 35 (computer, stampanti, fax, fotocopiatrici)	(1)
CER 20 01 38 legno non pericoloso diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	1.000
CER 20 01 39 plastica	1.000
CER 20 01 40 metallo	2.000
CER 20 02 01 rifiuti biodegradabili (p.es. ramaglie, sfalci, potature, umido – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria)	(2)
CER 20 03 02 rifiuti di mercati (frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria)	1000
CER 20 02 02 terra e roccia	500
CER 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili	250
CER 20 03 07 rifiuti ingombranti	500

(1) Fermi restando i limiti in unità/pezzi di cui all'art. 55 – elenco A, la quantità assimilabile verrà definita tramite apposita convenzione tra il gestore e ditta specializzata nel recupero dei materiali provenienti da queste apparecchiature e mediante accordi di programma con i rivenditori, i produttori, gli importatori e i distributori presenti sul territorio comunale. Potranno essere accese convenzioni per l'avviamento al recupero di queste frazioni solo con ditte in possesso di certificazioni ISO 14000 o EMAS.

(2) Non viene definita alcuna quantità per l'assimilazione di questo rifiuto, che dovrà essere avviato integralmente al recupero.

ART.10. “Rifiuti sanitari e cimiteriali”

1. Sono rifiuti speciali i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili, pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo o non infettivo e che richiedono particolari modalità di smaltimento, nonché i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, o derivanti da altre

attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali. Tali rifiuti sono disciplinati secondo le norme e le prescrizioni definite con il *Decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002 n. 179)*.

2. Sono definiti **rifiuti sanitari assimilati** e dunque rientranti nel presente regolamento i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del Dlgs 22/97;
- d) la spazzatura;
- e) i rifiuti costituiti da indumenti monouso.

3. Sono **rifiuti urbani cimiteriali**, i seguenti rifiuti definiti dal Decreto 15 luglio 2003, n. 254 raggruppabili nelle seguenti categorie:

- a) **rifiuti da esumazione ed estumulazione**: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
- b) rifiuti derivanti **da altre attività cimiteriali**: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
 - 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;

- 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
- c) rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale costituiti da fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a) ai sensi dell'art. 12 Decreto 254/2003 sono rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del Dlgs 22/97, per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui alla lettera a5).

5. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui alla lettera b1) (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Mentre i rifiuti di cui alla lettera b2) (altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione) possono essere avviati a recupero.

6. Le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione si definiscono:

- parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
- resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

e sono disciplinati dall'art. 3 del Decreto 254/2003.

7. Sono rifiuti urbani i rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale come definiti al comma 3 lettera c) del presente articolo.

ART.11. “Rifiuti inerti”

1. I rifiuti inerti sono una particolare categoria di rifiuti perché rientrano sia nella definizione di rifiuti domestici (provengono da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione) sia in quella di rifiuti speciali, in quanto derivano da attività di demolizione e costruzione. Al fine di separare i due flussi, il Comune definisce le tipologie di inerti ed i limiti quantitativi entro i quali detti rifiuti sono classificati come urbani; il Comune ne promuove il recupero o lo smaltimento mediante la raccolta differenziata in ecopiazzola comunale o sovracomunale.
2. Sono rifiuti inerti i seguenti materiali:
 - a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
 - b) gli sfridi di materiali da costruzione;
 - c) i materiali ceramici (piastrelle, lavandini, sanitari, ecc.);
 - d) i vetri di tutti i tipi, in lastre, ecc.;
 - e) le rocce e i materiali litoidi da costruzione.
3. I rifiuti inerti di cui al comma 2 **di sola provenienza domestica** derivanti da piccole attività di manutenzione e limitatamente alla quantità di 500 kg/utente, sono disciplinati dal presente regolamento.
4. Tutti gli altri rifiuti indicati, invece, sono speciali e debbono essere portati ad un impianto di recupero autorizzato o allo smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti inerti.

ART.12. “Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti”

1. Sono rifiuti speciali e dunque non sono disciplinati dal presente Regolamento, ma debbono essere conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta regolarmente autorizzati, i rifiuti costituiti da:
 - a) parti di veicoli a motore;
 - b) carcasse di autoveicoli e motoveicoli;
 - c) carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di motore e simili.
2. Solamente i pneumatici, le batterie per auto, e i piccoli attrezzi o parti di macchine operatrici, **di sola provenienza domestica** e limitatamente a n. 5 pneumatici e 2 batterie per auto all'anno/utente possono essere conferiti in ecopiazzola semplice.

ART.13. “Oli e grassi vegetali e animali, esausti”

Sono rifiuti speciali gli **oli e grassi vegetali e animali esausti** prodotti dalle utenze non domestiche che li detengono in ragione della propria attività. Tali utenze sono obbligate a

stoccare gli oli e i grassi vegetali e animali esausti presso il luogo di produzione e in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento in attesa del conferimento al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (di cui all'art. 47 del D.Lgs 22/97) che ne deve assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo. È fatto divieto di conferire tali rifiuti al servizio pubblico, escluse le utenze domestiche che possono consegnare tali rifiuti in appositi contenitori posti presso ecopiazzola semplice, ove tale servizio sia stato attivato.

ART.14. “Istituzione di servizi integrativi per rifiuti speciali”

1. +Nel generale interesse della salvaguardia ambientale e al fine di favorire una corretta e più economica gestione dei rifiuti speciali, il Comune, direttamente o tramite il gestore in attuazione di quanto previsto dall'art.21 comma 5 del Dlgs 22/97, e ove ritenuto opportuno anche sulla base di accordi con altri Comuni limitrofi, istituisce con apposito provvedimento i servizi integrativi per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento o il recupero di rifiuti speciali, anche pericolosi, prevedendo allo scopo la stipulazione di specifiche convenzioni.
2. Il produttore del rifiuto, che intenda ricorrere ad un servizio integrativo, stipula con l'appaltatore del servizio un'apposita convenzione per ciascuna tipologia di rifiuti, con riferimento ai seguenti servizi:
 - a) raccolta presso il produttore, trasporto e ulteriori operazioni di smaltimento o recupero;
 - b) conferimento da parte del produttore, presso gli impianti individuati dal Comune per le ulteriori operazioni di smaltimento o recupero.

TITOLO II “Organizzazione del servizio di raccolta”

ART.15. “Gestione dei rifiuti”

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

- a) il conferimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- b) raccolta e trasporto effettuato con idonei mezzi in osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti;
- c) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, come definito nel capitolo 5 del presente regolamento;
- d) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
- e) smaltimento, o conferimento ad un recuperatore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

CAPITOLO 3 “RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI A SMALTIMENTO”

Le norme del presente capitolo si applicano al servizio di raccolta, svolto in regime di privativa, dei rifiuti urbani indifferenziati, o della frazione secca residua, che sono quindi destinati a smaltimento.

ART.16. “Servizio rifiuti indifferenziati”

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati è garantito su tutte le aree del territorio comunale.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. E’ obbligatorio il conferimento di tali rifiuti al servizio pubblico, e non è ammessa eccezione alcuna, salvo che il Sindaco autorizzi forme temporanee sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti per i quali non sia ancora istituito il relativo servizio.

ART.17. “Raccolta RU indifferenziati porta a porta con sacchi”

1. La raccolta avviene mediante il ritiro dei rifiuti al piano stradale in sacchi collettori di plastica forniti dal gestore o su indicazione dello stesso, purchè robusti e tali da evitare dispersioni del loro contenuto.
2. La frequenza minima di raccolta è settimanale.

3. L'utente ha l'obbligo di esporre i sacchi contenenti i rifiuti presso l'esterno del proprio domicilio in modo ben visibile, ovvero in spazi appositamente predisposti e finalizzati al deposito del rifiuto, i quali dovranno in ogni caso essere situati in prossimità della sede stradale.
4. I sacchi a perdere chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi, dovranno essere depositati la sera precedente al giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 24.00.
5. Le utenze che raccolgono i sacchi in appositi contenitori dovranno esporre gli stessi all'esterno del proprio domicilio o in aree direttamente accessibili dal personale addetto alla raccolta, con le stesse precauzioni descritte ai punti 4 e 5 per l'esposizione di sacchi sfusi.
6. I rifiuti, in attesa di essere conferiti al gestore della raccolta, devono essere conservati a cura del produttore all'interno della proprietà privata in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al punto 1., i rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni e condomini, nonché quelli derivanti dalla pulizia di scale, corridoi, cortili e altri spazi comuni di edifici privati devono essere conservati, a cura degli abitanti, sempre all'interno della proprietà privata, negli appositi contenitori eventualmente presenti, ponendoli tempestivamente nei luoghi di deposito a ciò destinati.

ART.18. "Servizio rifiuti indifferenziati"

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani avviene secondo le indicazioni contenute nel Programma provinciale di attuazione del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti.

CAPITOLO 4 “RACCOLTA DIFFERENZIATA “

ART.19. “Oggetto della raccolta differenziata”

1. Le norme del presente capitolo si applicano ai servizi di raccolta differenziata, istituiti nel Comune, dei rifiuti urbani, dei rifiuti da imballaggio e dei beni durevoli o ingombranti.
2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta, cartone, imballaggi metallici (in alluminio acciaio o banda stagnata), imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti vegetali o verde, rifiuti ingombranti, i rifiuti pericolosi o particolari (batterie e pile, farmaci scaduti, prodotti etichettati T&F), olii vegetali domestici, che verranno successivamente avviati ad impianti di recupero o a smaltimento controllato.
3. I rifiuti di cui al presente capitolo e quelli di cui al Titolo III, per i quali venga attuata la raccolta differenziata, non possono essere conferiti tramite i sacchi dei rifiuti indifferenziati.
4. Il gestore dovrà porre degli avvisi nei punti individuati per la raccolta differenziata dove viene richiamata la norma sanzionatoria per chi effettua gli abbandoni.

ART.20. “Modalità di attuazione del servizio”

1. Il servizio di raccolta differenziata può essere svolto con le seguenti modalità:
 - a) prelievo domiciliare (raccolta porta a porta) con sacchi a perdere o con gli appositi contenitori affidati agli utenti in comodato (o altra forma) dal gestore o dal Comune;
 - b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore alla ecopiazzola comunale e/o sovracomunale in funzione dei singoli servizi di raccolta effettivamente attivati;
 - c) il sistema di raccolta mediante contenitori o raccolta domiciliare, con le loro varianti, possono coesistere sul territorio comunale, purchè sia garantita l'informazione, la chiarezza e la regolarità del servizio.
2. Lo svuotamento delle campane e contenitori per la raccolta differenziata avviene con frequenza atta a garantire il buon funzionamento del servizio. Ove i contenitori fossero riempiti con notevole anticipo rispetto alla data di raccolta programmata il gestore provvederà a passaggi di raccolta straordinari, garantendo comunque maggiore attenzione al giorno successivo alle giornate festive.

ART.21. “Raccolta porta a porta”

1. I rifiuti per i quali è istituito il servizio di raccolta porta a porta, devono essere conferiti la sera precedente al giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 24.00.

2. Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale.
3. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.
4. E' vietato il conferimento al di fuori dei punti di raccolta indicati al comma 2.
5. I sacchi ed i contenitori dedicati alla raccolta devono essere opportunamente contrassegnati con simboli che rendano certo il conferimento da parte degli utenti.
6. La raccolta differenziata delle frazioni riciclabili di rifiuto quali carta e cartone, imballaggi in plastica, barattoli e piccoli oggetti metallici in alluminio e acciaio, avviene con sistema multimateriale, ovvero tramite conferimento misto all'interno dello stesso sacchetto o contenitore condominiale, con una frequenza di raccolta almeno una volta alla settimana.
7. I contenitori a perdere per la raccolta della frazione umida, destinata al compostaggio, devono essere in materiale idoneo a tale tipo di raccolta (biodegradabili o in polietilene di adeguato spessore a seconda delle *caratteristiche impiantistiche* dell'impianto di compostaggio e delle relative tariffe di conferimento).

ART.22. "Raccolta del vetro"

1. Gli imballaggi in vetro vengono raccolti con sistema monomateriale tramite contenitori stradali.
2. Tale raccolta riguarda l'intercettazione di imballaggi in vetro quali bottiglie, barattoli e vasetti, piccoli frammenti vetrosi, ecc.
3. I contenitori sono posti sul territorio in modo omogeneo e tale da garantire una totale copertura dello stesso, garantendo al cittadino percorrenze più brevi possibili.
4. I contenitori sono posizionati in modo da evitare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, direttamente sulla sede stradale o sul marciapiede o in altre aree idonee comunque e volutamente non perimetrata, onde evitare che mascherature e siepi diventino ricettacolo di qualsivoglia tipo di rifiuto.
5. I vetri di maggiori dimensioni (es. damigiane, lastre ecc.) che non possono essere inseriti nei contenitori devono essere conferiti presso una delle ecopiazze semplici che abbiano attivato tale servizio.

ART.23. "Raccolta della frazione umida"

1. Sono oggetto di raccolta della frazione umida tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o di attività quali mense, ristoranti, negozi di frutta e verdura, ecc.
2. Il conferimento della frazione umida avviene tramite raccolta porta a porta, effettuata ricorrendo a contenitori di dimensioni adeguate alla tipologia d'utenza e con una frequenza di

raccolta di almeno due volte alla settimana. Tali contenitori devono essere tenuti all'interno della proprietà ed esposti sul marciapiede davanti alla propria abitazione la sera precedente al giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 24.00.

3. E' consentita l'utilizzazione diretta - da parte del produttore - dei rifiuti solidi umidi per la concimazione di orti e giardini, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato.

4. Il Comune, prevedendo anche particolari incentivi, promuove il **compostaggio domestico** per l'autoproduzione di compost a partire dagli scarti verdi e umidi da parte delle utenze domestiche.

ART.24. "Raccolta degli scarti di giardino"

1. Gli scarti di giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.) provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubbliche e private vengono raccolti con le seguenti modalità:

- a) conferimento diretto da parte del produttore alla ecopiazzola comunale o sovracomunale che abbia effettivamente attivato tale servizio;
- b) per piccoli quantitativi con conferimento assieme al rifiuto umido;
- c) per grossi quantitativi mediante un servizio a domicilio, previo appuntamento telefonico al numero verde del gestore, con cadenza quindicinale da aprile a ottobre e con cadenza mensile da novembre a marzo;

2. Resta intesa la possibilità dell'autosmaltimento da parte del produttore attraverso la produzione domestica di compost.

ART.25. "Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli"

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, a fianco dei cassonetti o contenitori per la raccolta differenziata.

2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti delle utenze domestiche vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento diretto da parte del produttore all'ecopiazzola comunale o sovracomunale, che abbia effettivamente attivato tale servizio;
- b) per grossi quantitativi mediante un servizio a domicilio, sottoposto al pagamento del "diritto di chiamata", con asporto gratuito per quantitativi inferiori a 2 mc;
- c) conferimento diretto all'ecopiazzola, a cura e spese del soggetto pubblico o privato interessato, senza oneri aggiuntivi e senza vincolo di quantità per lo smaltimento in situazioni di necessità e/o di obblighi di sgombero conseguenti al verificarsi delle seguenti situazioni rispetto al proprietario o all'inquilino: decesso, irreperibilità, assenza prolungata, provvedimenti giudiziari o della pubblica autorità.

3. Sono sottoposti alle disposizioni del presente articolo i seguenti beni durevoli:
 - frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria;
 - televisori;
 - computer, stampanti, accessori e fotocopiatrici;
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - materassi e reti da letto;
 - mobili.

ART.26. “Diritti di chiamata”

1. L'importo degli eventuali diritti di chiamata verranno definiti dalla Giunta Comunale con opportuna delibera (previa concertazione con l'Ente Gestore).

ART.27. “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi”

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, o a fianco dei cassonetti.
2. I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) le pile negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio o presso i rivenditori delle stesse o presso l'ecopiazza comunale o sovracomunale, che abbia effettivamente attivato tale servizio;
 - b) i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati negli appositi contenitori, collocati presso le farmacie ed il distretto della ASS, oppure presso l'ecopiazza comunale o sovracomunale, che abbia effettivamente attivato tale servizio;
 - c) i rifiuti urbani costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con il simboli di pericolo T&F, di sola ed esclusiva provenienza domestica, devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura dell'utente, presso l'ecopiazza comunale o sovracomunale, che abbia effettivamente attivato tale servizio.
3. Per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi il gestore predispone appositi contenitori debitamente contrassegnati e tali da garantirne la massima tenuta.

ART.28. “Raccolta degli olii vegetali domestici”

1. E' fatto divieto di conferire gli olii vegetali domestici nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, o a fianco dei cassonetti.

2. Gli olii vegetali domestici devono essere conferiti negli appositi contenitori presso l'ecopiazzola comunale o sovracomunale, che abbia effettivamente attivato tale servizio.

ART.29. "Raccolta degli abiti usati"

1. La raccolta degli abiti usati viene effettuata attraverso appositi contenitori stradali distribuiti sul territorio.
2. La gestione della raccolta Caritas degli abiti usati resta in capo al Comune, che manterrà la gestione di tutti i rapporti diretti con tale ente.

ART.30. "Raccolta di materiali vari provenienti da opere di manutenzione"

1. Il proprietario (solo utenze domestiche) o il conduttore di edifici ad uso civile possono conferire presso l'ecopiazzola comunale o sovracomunale, ove tale servizio sia effettivamente attivato, o presso le discariche autorizzate, in base alle indicazioni stabilite, i materiali inerti ed ogni altro materiale derivante da **piccole** opere di manutenzione ordinaria, purché tali lavori siano stati eseguiti direttamente da tali soggetti.

ART.31. "Raccolte mirate presso utenze non domestiche"

1. Vengono istituiti i seguenti servizi di raccolta porta a porta per utenze non domestiche di grandi dimensioni:
 - Vetrobar per i pubblici esercizi
 - Raccolta dell'umido, del rifiuto residuo e della frazione riciclabile multimateriale per le grandi utenze.
2. Tali raccolte vengono effettuate secondo le modalità di volta in volta concordate con il gestore del servizio; in ogni caso i rifiuti devono essere esposti al di fuori della proprietà privata la sera precedente al giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 24.00.
3. Gli utenti devono evitare di depositare insieme al materiale riciclabile sostanze putrescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

ART.32. "Cooperative sociali ed Associazioni di Volontariato"

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono contribuire al funzionamento del sistema di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Gestore del servizio e comunicazione all'Amministrazione comunale. L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita richiesta al gestore allegando l'atto costitutivo, specificando le frazioni di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di

raccolta nonché concordare con lo stesso le modalità di trasporto e di collaborazione. Le associazioni dovranno dimostrare la capacità di gestione dei rifiuti e la competenza dei suoi addetti. I lavori svolti dalle associazioni per altri enti saranno valutate come titolo preferenziale.

2. Riconoscendo il ruolo fondamentale che la cooperazione sociale può svolgere nell'espletamento dei servizi indicati nel seguente regolamento, l'ecopiazzola potrà essere data in gestione ad una cooperativa, che applichi il CCNL del settore Cooperative Sociali, per le mansioni di sorveglianza, pulizia, smistamento rifiuti in ingresso e per semplici operazioni manuali, di separazione e riduzione volumetrica dei rifiuti ingombranti.

CAPITOLO 5 “ RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO”

ART.33. “Definizioni”

1. In merito all’organizzazione dei servizi di pulizia del territorio si stabiliscono le seguenti definizioni:
 - a) spazzamento meccanizzato: eseguito con spazzatrice stradale affiancata da operatori muniti di soffiatori;
 - b) spazzamento manuale: eseguito dall’operatore ecologico in preparazione allo spazzamento meccanizzato, comprendente la pulizia delle aiuole, delle altre aree non raggiungibili dalla spazzatrice e delle bocche di lupo;
 - c) raccolta delle foglie: attività organizzata stagionalmente e con idonee attrezzature, da intendersi svincolata dallo spazzamento stradale.

ART.34. “Campo di applicazione”

1. Sono comprese le seguenti operazioni principali:
 - a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
 - b) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
 - c) raccolta stagionale delle foglie.
2. Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale, comprendendo le strade e piazze classificate comunali; i tratti urbani di strade statali e provinciali; le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, ecc.) e siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi nonché di sistema di smaltimento delle acque meteoriche; le aree comunali a verde non recintate; le strade vicinali classificate ad uso pubblico.

ART.35. “Modalità del servizio di spazzamento”

1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singola zona di spazzamento della città, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all’art. 1 del presente regolamento e comunque secondo lo “Standard di qualità del servizio” concordato con il soggetto gestore del servizio.
2. I mezzi meccanici utilizzati per lo spazzamento devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico ed atmosferico degli spazi urbani.

3. Lo **spazzamento programmato** con spazzatrici automatizzate prevede il divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l'ora stabiliti dal Comune. L'inosservanza del divieto di sosta, fa scattare le normali sanzioni stabilite dal Codice della Strada.
4. Lo spazzamento dei soli marciapiedi di fronte alle abitazioni private e di esercizi pubblici, è a cura degli stessi utenti per quanto concerne foglie o altro e deve essere effettuato in modo da evitare l'ostruzione delle caditoie a bocca di lupo e dei tombini grigliati e deve assicurare il transito in sicurezza di pedoni e carrozzine. Il materiale verrà raccolto a cura del gestore.
5. I rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento pubblico delle strade devono essere poi raccolti e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART.36. "Cestini getta carte e porta rifiuti"

1. La frequenza di svuotamento dei cestini deve essere tale da evitare sovrariempimenti ed eventuali sversamenti sul suolo al fine di garantire l'agevole conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.
2. E' fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private.

ART.37. "Raccolta delle foglie"

1. Le modalità del servizio di raccolta delle foglie, così come definito all'art. 33 del presente regolamento, saranno concordate in sede contrattuale con il gestore del servizio.

ART.38. "Pulizia dei mercati"

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi e conferendoli al gestore del servizio in base alle modalità da questo stabilite.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato, in un punto preventivamente concordato con l'ente gestore al fine di agevolarne la raccolta da parte del gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.
4. Il gestore del servizio provvederà, eventualmente su richiesta specifica, previa valutazione tecnica del medesimo, al posizionamento di idonei contenitori e ad organizzarne il servizio di svuotamento.

ART.39. “Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti e Luna-park”

1. Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.
2. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, eventualmente anche installando appositi contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del servizio.
3. Lo spazzamento delle aree occupate da spettacoli viaggianti è a carico degli occupanti, mediante il pagamento dei relativi oneri previsti dal Comune (TARSU/TIA, TOSAP, ecc).

ART.40. “Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati”

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi, da essenze vegetali (alberi, arbusti e piante erbacee) che crescano incontrollate (mediante un costante e periodico intervento di sfalcamento dell'erba e di potatura delle essenze arbustive ed arboree).
2. A tale scopo i soggetti indicati al comma 1 devono adottare recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere alla pulizia entro un certo termine di tempo. Trascorso inutilmente tale periodo, il Sindaco emanerà un'ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo che il gestore esegua direttamente i lavori di sgombero, pulizia e riassetto necessari, con addebito delle spese relative ai sopraccitati soggetti.

ART.41. “Disposizioni diverse”

1. Chi effettua operazioni di **carico e scarico di merci** e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.

2. Chiunque, durante l'esecuzione di **attività agricole, lavori edili e di attività** ad essi connesse, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.
3. I proprietari di cani, gatti e altri **animali domestici** da essi condotti per le strade sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole all'interno di idonei contenitori o sacchetti, che vanno conferiti nei cestini portarifiuti.
4. Le **carogne di animali** abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate nel rispetto delle disposizioni di legge. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti è tenuto a darne immediata comunicazione all'autorità competente.

ART.42. "Volantinaggio"

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato lanciare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.
2. E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante l'introduzione in cassetta postale o mediante consegna a mano.
3. E' fatto divieto di volantinaggio per le abitazioni sfitte e vuote.

ART.43. "Sgombero della neve"

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune provvederà alla rimozione ed allo sgombero della neve dalle sedi stradali, in particolare agli incroci, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali ospedali, scuole, uffici e servizi pubblici, i luoghi di pubblico interesse, gli attraversamenti pedonali ed eventuali punti particolari che verranno individuati di volta in volta. Lo sgombero della neve avviene mediante uso di mezzi meccanici nonché con lo spargimento di cloruri e/o miscele atti ad evitare il formarsi di ghiaccio sui sopraddetti luoghi.
2. In caso di neviccate con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, per tutta la larghezza della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza, e curare l'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali.

ART.44. “Pulizia delle Caditoie stradali”

1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere al fine di assicurarne il regolare deflusso. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in modo da assicurare almeno un intervento per ognuna nell’arco dell’anno, salva l’esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità.
2. E’ fatto divieto ai cittadini di introdurre corpi solidi nelle caditoie stradali, in particolare è vietato eseguire pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni.

ART.45. “Siringhe abbandonate”

1. In caso di necessità viene effettuata la raccolta delle siringhe tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature; in particolare, saranno loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con la leva di comando, contenitore rigido e resistente.
2. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l’osservanza delle cautele per i rifiuti potenzialmente infetti, come previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

CAPITOLO 6 “PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE”

ART.46. “Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (Utenze Domestiche o Utenze Non Domestiche) di rifiuti”

1. Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente nelle modalità previste e comunicate con congruo anticipo alla popolazione.
2. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti secondo le modalità previste per gli stessi.
3. È vietato introdurre nei sacchi sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali metallici e non metallici ingombranti che possano causare danni ai mezzi compattatori, rifiuti speciali non assimilati, anche se inerti, rifiuti pericolosi, frazioni passibili di raccolta differenziata.
4. Nelle zone in cui si effettua la raccolta porta a porta, è permesso il deposito sulla pubblica via dei sacchetti contenenti i rifiuti esclusivamente la sera precedente al giorno di raccolta e comunque non oltre le ore 24.00.
5. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private, fatto salvo quanto previsto e autorizzato dal gestore dei rifiuti.
6. In caso di accertata inadempienza, il Comune, con motivata ordinanza per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
7. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, l'Amministrazione Comunale, tramite la ditta incaricata, provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi, una volta individuato, sul soggetto responsabile.
8. Il Comune, nelle forme previste dalle vigenti leggi, può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.
9. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento al servizio pubblico.
10. E' vietata agli utenti ogni forma di cernita manuale dei rifiuti.

11. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto salvo quanto previsto dall'art. 59 del T.U. delle Leggi di P.S. in merito al fuoco delle stoppie.

ART.47. "Caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature"

1. I mezzi e le attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio devono essere omologati ed essere assoggettati ai collaudi specifici in relazione al loro utilizzo, devono avere caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione tali da assicurare il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie; in particolare deve essere prevenuta la dispersione di rifiuti e di liquami nonché la fuoriuscita di esalazioni moleste.

2. I mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono venire periodicamente lavati e disinfettati.

3. I veicoli devono ottemperare alle norme in materia di circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni concesse per agevolare lo svolgimento delle operazioni, quali l'accesso a corsie preferenziali, la fermata e la sosta in zone soggette a divieto, la fermata in seconda posizione, l'accesso alle isole pedonali, ecc. La sosta dei veicoli deve comunque essere limitata al tempo strettamente indispensabile per l'esecuzione delle operazioni di raccolta, riempimento e trasbordo.

ART.48. "Regolarità del servizio"

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno a persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, da presentare al Gestore, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.

ART.49. "Trasferimento o trasbordo di rifiuti"

1. Il trasferimento o trasbordo dei rifiuti da un automezzo più piccolo ad uno più capiente, ovvero da un automezzo ad un contenitore di grande capacità e realizzato allo scopo, essendo operazione di "raggruppamento dei rifiuti" ai fini dell'ottimizzazione del servizio è considerato un'operazione facente parte integrante della raccolta e del trasporto dei rifiuti (ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) del Dlgs 22/97).

2. Le aree nelle quali avviene il trasbordo dei rifiuti devono essere il più possibile lontane dalle abitazioni e le operazioni da automezzo ad automezzo non devono comportare perdite e fuoriuscite di rifiuti o liquami.

3. Se viene utilizzata una piazzola appositamente attrezzata, questa deve trovarsi in un'area gestita e controllata dal Gestore e deve possedere tutti i requisiti di sicurezza e igiene previsti dalle norme. Il gestore del servizio è tenuto alla pulizia dell'area.

4. Le aree individuate dal Gestore del servizio ed approvate dai competenti uffici comunali sono:

- Piazzale esterno palestra scuola media Pieris – via Atleti Azzurri.

ART.50. “Frequenze per la raccolta e lo spazzamento meccanizzato”

1. Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto con la frequenza minima di cui agli artt. 17, 21, 23.

2. Modifiche alla frequenza potranno essere apportate mediante ordinanza in base alle esigenze del servizio, cercando sempre – nei limiti del possibile – di tenere conto delle esigenze dell'utenza.

3. Gli orari di apertura dell'ecopiazzola comunale o sovracomunale, nonché eventuali variazioni, sono comunicati alla popolazione in forme che consentano la più appropriata diffusione dell'informazione.

4. In generale modalità ed orari di svolgimento dei servizi di raccolta e spazzamento vengono fissati e possono essere variati con apposita ordinanza da emettersi nei modi di legge.

ART.51. “Aree di sosta”

1. Le aree adibite alla sosta di caravans, campers, tende e simili in transito vengono assoggettate, una volta che siano state individuate e autorizzate all'esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti.

2. Le aree previste dal primo comma, se custodite, devono essere dotate, oltre che dei requisiti previsti dalla vigente normativa, di contenitori adeguati per la raccolta sia dei rifiuti indifferenziati sia dei rifiuti destinati a recupero.

ART.52. “Accesso alla proprietà privata”

E' di norma non consentito l'accesso del personale che effettua il servizio di raccolta rifiuti alla proprietà privata; questa potrà essere consentita su esplicita richiesta dell'utente previa valutazione del soggetto gestore.

TITOLO III “Regolamento di accesso e gestione delle ecopiazze comunali e sovracomunali”

CAPITOLO 7 “GESTIONE DELL’ECOPIAZZOLA SEMPLICE”

ART.53. “Ecopiazze comunali”

Ai fini della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati oggetto del presente regolamento, è previsto l'utilizzo in modo coordinato con il comune di Turriaco della piazzola ecologica sita a Turriaco in via Verdi.

Tale utilizzo è disciplinato dalla convenzione approvata con Deliberazione consiliare n° 14 del 25/03/2003.

ART.54. “Ecopiazze sovracomunali”

Ai fini della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati oggetto del presente regolamento, sono previste, ad integrazione delle ecopiazze comunali semplici, se esistenti, le seguenti ecopiazze sovracomunali semplici a servizio dei Comuni della Provincia di Gorizia, sottoposte alle medesime prescrizioni di cui al presente capitolo:

1. ecopiazza di Moraro, strada Provinciale per Gradisca, posta sulla p.c. n. 1613
2. ecopiazza di Monfalcone, via Bagni, posta sulla p.c. 724/19 ora 5501

ART.55. “Modalità di gestione ecopiazze sovracomunali”

Il Gestore dovrà operare secondo le seguenti modalità:

- a) Apertura settimanale non inferiore a 3 gg/settimana e per non meno di 4 ore al giorno.
- b) Se l'apertura è al mattino, la chiusura non deve avvenire prima delle ore 12.00.
- c) Durante le festività natalizie, pasquali ed estive, l'ecopiazza non deve restare chiusa per più di 4 giorni consecutivi.
- d) È facoltà del Gestore affidare in tutto o in parte la gestione dell'ecopiazza a terzi preferibilmente ad una cooperativa di servizi o ad una ONLUS, purché sia garantita la qualità e la regolarità del servizio di cui il Gestore è comunque responsabile.

ART.56. “Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse”

1. Nelle tipologie di rifiuti ammesse è indicato un limite quantitativo per singolo utente, sia per l'insieme dei conferimenti che può fare in un anno che per singolo conferimento in ecopiazza. Il limite del singolo conferimento è definito sulla base delle capacità ricettive

dell'ecopiazzola. Il limite quantitativo è fissato in genere in kg/anno o kg/conferimento, oppure in pezzi interi conferibili (N.) o in volume conferibile (mc).

2. Possono essere conferiti nell'ecopiazzola esclusivamente rifiuti urbani ed assimilati provenienti dal Comune (Comuni, nel caso di ecopiazzola sovracomunale) di competenza.

Elenco A - Tipologie di rifiuti ammesse

Possono essere conferite nell'ecopiazzola le tipologie di **rifiuti urbani non pericolosi** identificate, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, tramite i CER di seguito elencati, di sola provenienza domestica, nonchè non domestica nei limiti di cui all'art. 9, compatibilmente con la capacità ricettiva e gestionale dell'ecopiazzola.

Tipologia	Limiti quantitativi in kg/anno o in pezzi	Limiti quantitativi per conferimento in kg o in pezzi
CER 16.01.03 pneumatici fuori uso	N. 5	N° 5
CER 17.01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, e ceramiche e CER 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizioni	500	500
CER 15 01 01 Imballaggi di carta e cartone e 20 01 01 Carta e cartone	Illimitato	150
CER 15 01 07 Imballaggi in vetro e CER 20 01 02 Vetro (p.es. contenitori di vetro, damigiane, lastre)	Illimitato	100
CER 15 01 02 Imballaggi in plastica e CER 20 01 39 plastica	Illimitato	100
CER 15 01 04 Imballaggi in metallo e CER 20 01 40 metallo	Illimitato	200
CER 15 01 03 Imballaggi in legno (p.es. cassette). definiti in mc)	6 mc	3 mc
CER 15 01 05 Imballaggi in materiali compositi (poliaccoppiati, CA, tetrapak)	500	100
CER 20 01 25 Oli e grassi commestibili	50	10
CER 20 03 07 Rifiuti Ingombranti (Materassi, mobili in più materiali, cucine economiche, lavatrici, ecc. (definiti in mc)	6 mc	6 mc
CER 20 01 35 e CER 20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (anche televisori)	N. 10	N. 10
CER 20.01.23 Apparecchiature contenenti CFC (frigo-congelatori, condizionatori di sola provenienza domestica)	N° 4	N° 4
CER 20 02 01 Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (p.es. Ramaglie, sfalci, patate)	800	200
CER 20 02 02 Terreno e rocce	800	200

nonché le seguenti tipologie di **rifiuti urbani particolari o liquidi** di sola provenienza domestica:

Tipologia	Limiti quantitativi in kg/anno o Numero	Limiti quantitativi per conferimento in kg o Numero
CER 08 03 17* e 08 03 18 Toner per stampa esaurito comprese le cartucce	Illimitato	10
*** CER 13.02.08* Altri oli da motori, ingranaggi e lubrificazioni	25	6
CER 15 01 06 Imballaggi in materiali misti	Illimitato	10
*** CER 16.06.01* batterie al piombo, CER 16.06.05 altre batterie ed accumulatori	N. 4	N. 2
*** CER 20.01.28 e CER 20 01 27* Vernici, inchiostri e adesivi (in genere rifiuti etichettati T&F)	60	20
CER 20.01.13* solventi	40	20
*** CER 20.01.21 Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio -	N. 10	N. 10

*** *raccolti previa dotazione di strutture di sicurezza antinquinamento*

ART.57. “Attività ammesse e non ammesse”

Le attività della ecopiazzola sono regolate come di seguito prescritto.

Attività ammesse

Nella ecopiazzola sono ammessi:

1. Il **conferimento finalizzato alla raccolta** in aree o contenitori specifici per le tipologie di rifiuti di cui all’elenco A dell’articolo 55.
2. Operazioni di semplice **separazione e scomposizione manuale** delle componenti solide e non pericolose delle tipologie di rifiuti di cui all’elenco A dell’articolo 55, finalizzate a facilitare o a rendere economicamente vantaggioso il loro riutilizzo o riciclaggio (esempio: separazione delle parti legnose da quelle metalliche e tessili dei mobili), coerentemente con quanto previsto dall’Art. 21 del Dlgs 22/97 purché effettuate dal gestore della ecopiazzola e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Operazioni di **riduzione volumetrica** dei rifiuti, finalizzate all’ottimizzazione della raccolta e del trasporto degli stessi effettuate manualmente, trituratore o un container-press.
4. La distribuzione agli utenti, di materiali e attrezzature (esempio: secchielli, bidoni, sacchetti, compost in confezione, depliant informativi) utili al miglior funzionamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e/o alla sensibilizzazione dell’Utenza.

Attività non ammesse

Nella ecopiazzola semplice non sono ammesse le seguenti attività:

1. Le operazioni di **trattamento** dei rifiuti, fatte salve quelle attività specificatamente ammesse.
2. Lo stazionamento degli utenti dopo il conferimento, se non autorizzato dal gestore.

ART.58. “Attrezzature”

1. La struttura deve essere realizzata prevedendo la separazione dei flussi veicolari degli utenti e mezzi addetti al prelievo. I percorsi devono essere delimitati e si deve utilizzare una segnaletica orizzontale e verticale in modo da facilitare l’individuazione dei punti di conferimento dei rifiuti e limitare conferimenti erronei da parte dei singoli utenti.
2. La ecopiazzola deve essere fornita delle attrezzature e degli impianti necessari a garantirne l’agibilità e la sicurezza e l’igiene nel rispetto delle norme vigenti.
3. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, devono essere dislocati nella ecopiazzola sia contenitori scarrabili di grande dimensione, sia contenitori conformi alle normative specifiche per le tipologie di rifiuti urbani pericolosi.

4. Gli scarti di giardino potranno essere conferiti sfusi nell'area all'uopo predisposta al fine della separazione tra erba e ramaglie, se e in quanto aventi destinazione diversa.

ART.59. "Informazione agli Utenti"

1. Al fine di una corretta e precisa informazione degli utenti deve essere posto in un luogo ben visibile, all'entrata dell'ecopiazzola, un cartello riportante gli orari di apertura e i rifiuti conferibili.

2. Devono inoltre venire esposti anche tutti i cartelli relativi alla sicurezza (secondo quanto previsto dal D.Lgs 626/94) e le informazioni relative alle possibili sanzioni in caso di scorretto comportamento.

CAPITOLO 8 "GESTIONE DELL'ECOPIAZZOLA COMPLESSA"

ART.60. "Modalità di gestione"

1. Nel caso di gestione di ecopiazzola complessa, in conformità a quanto disposto dal Piano Attuativo Provinciale dei Rifiuti, la realizzazione e l'esercizio della stessa dovranno essere autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'art. 27-28 del D.lgs 22/97, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Gestore dovrà operare secondo le seguenti modalità:

- a) Apertura settimanale non inferiore a 3 gg/settimana e per non meno di 4 ore al giorno.
- b) È obbligatoria l'apertura al sabato, se non festivo.
- c) Se l'apertura è al mattino, la chiusura non deve avvenire prima delle ore 12.00.
- d) Durante le festività natalizie, pasquali ed estive, l'ecopiazzola non deve restare chiusa per più di 4 giorni consecutivi.

ART.61. "Informazione agli Utenti"

1. Al fine di una corretta e precisa informazione degli utenti deve essere posto in un luogo ben visibile, all'entrata dell'ecopiazzola un cartello riportante gli orari di apertura e i rifiuti conferibili.

2. Devono inoltre venire esposti anche tutti i cartelli relativi alla sicurezza (secondo quanto previsto dal D.Lgs 626/94) e le informazioni relative alle possibili sanzioni in caso di scorretto comportamento.

CAPITOLO 9 “OBBLIGHI DEL GESTORE E DEGLI UTENTI DELLE ECOPIAZZOLE”

ART.62. “Assistenza agli Utenti”

1. Il gestore è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo delle ecopiazze e delle isole ecologiche dando informazioni e istruzioni agli utenti.
2. Il gestore è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere l'utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Il gestore è tenuto a svolgere direttamente, limitatamente alle tipologie di rifiuti urbani pericolosi, le operazioni di collocazione nei contenitori specifici.
4. Qualora l'utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi di cui al successivo art. 63, il gestore è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento della Vigilanza urbana.

ART.63. “Manutenzione delle ecopiazze”

1. Il gestore è tenuto a curare il buono stato delle ecopiazze.
2. Al verificarsi di abbandono di rifiuti nelle aree immediatamente esterne alle ecopiazze ed alle isole ecologiche, il gestore è tenuto, qualora la tipologia dei rifiuti lo consenta, a provvedere al ritiro degli stessi e allo spostamento degli stessi negli specifici contenitori, salvo la ricerca di coloro i quali non hanno rispettato le norme e l'applicazione delle relative sanzioni.

ART.64. “Obblighi dell'utente e divieti previsti”

1. È fatto divieto all'abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno delle ecopiazze o all'esterno delle stesse.
2. L'utente è tenuto ad un comportamento corretto ed educato nei confronti del gestore delle ecopiazze.
3. È fatto divieto di manomettere, imbrattare, o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nelle ecopiazze.
4. È vietato l'accesso degli utenti in assenza del gestore.
5. Nel caso in cui l'utente contravvenga a tali obblighi o divieti, il gestore delle ecopiazze, dopo averlo ammonito è tenuto a comunicare l'avvenuto alla vigilanza, la quale applicherà le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

TITOLO IV “Norme accessorie, sanzionatorie e finali”

CAPITOLO 10 “BONIFICHE”

ART.65. “Normativa di riferimento”

La bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati è regolato dall'art. 17 del Dlgs 22/97 e dalle disposizioni contenute nel **DM 25 ottobre 1999, n. 471** “Regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Dlgs 22/97” (di seguito DM 471/99).

CAPITOLO 11 “CONTROLLI E SANZIONI”

ART.66. “Sanzioni e relativo procedimento”

1. Il controllo della stretta osservanza di quanto previsto nel presente regolamento è di competenza della vigilanza urbana o di quanti espressamente incaricati dall'Amministrazione Comunale, sulla base delle norme legislative e di quanto indicato nel Regolamento di Polizia Urbana, approvato con D.C. n° 16 del 30/03/2004, salvo i controlli ambientali di competenza degli agenti provinciali.
2. Il servizio di nettezza Urbana segnala alla vigilanza urbana tutte le violazioni al presente regolamento che dovrà procedere all'immediata contestazione o alla notifica entro i termini previsti.
3. Le violazioni di cui alle disposizioni del presente Regolamento, salvo non si concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative previste dal titolo V del Dlgs 22/97, art. 50 e seguenti.
4. Inoltre per quanto non previsto nel Regolamento di Polizia Urbana si applicano le seguenti sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:
 - per violazioni relative alla manomissione delle attrezzature (cassonetti, campane, impianti, ecopiazzole, ecc.): da Euro 200,00 a Euro 1.000,00.
 - per violazioni relative a imbrattamenti con scritte, disegni, adesivi, su attrezzature o manomissioni, spostamenti: da Euro 50,00 a Euro 100,00, più le spese di ripristino in caso di danneggiamento;

- per violazioni relative al lancio, collocamento di volantini e simili: da Euro 100,00 a Euro 500,00;
- per violazioni relative al conferimento di rifiuti al di fuori dei giorni stabiliti e/o non adeguatamente confezionati, o per violazioni relative all'abbandono dei rifiuti a fianco dei cassonetti, a lato di case, in cortili, balconi, terrazzi, nelle aree di grande fruibilità, ecc, utilizzati come deposito abusivo: da Euro 100,00 a Euro 600,00;
- per violazioni relative al conferimento nei contenitori predisposti di rifiuti impropri: per i rifiuti urbani o assimilati: da Euro 100,00 a Euro 600,00; per i rifiuti speciali: da Euro 400,00 a Euro 2.000,00;
- per violazioni relative allo smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali: per i rifiuti urbani: da Euro 200,00 a Euro 500,00; rifiuti speciali: da Euro 500,00 a Euro 2.000,00.

CAPITOLO 12 “PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO”

ART.67. “Principi fondamentali”

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri 27/01/1994.
2. In particolare la gestione del servizio deve:
 - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità;
 - d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) garantire la partecipazione e accesso dei cittadini alla prestazione del servizio.

ART.68. “Standard di qualità e quantità del servizio”

1. Gli standard generali di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal presente Regolamento e potranno essere aggiornati dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti fattori:
 - a) continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
 - b) completezza e accessibilità dell'informazione dell'utente;
 - c) conformazione urbanistica e orografica delle zone industriali e artigianali;
 - d) densità media della popolazione;
 - e) densità media di uffici e servizi;
 - f) altri in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.
2. Il Comune si impegna a richiedere al Gestore l'adozione della Carta dei Servizi a tutela e garanzia dei diritti dell'utente.

CAPITOLO 13 “LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO”

ART.69. “Normativa di riferimento”

1. Il presente Regolamento risulta formulato in accordo con le seguenti disposizioni normative nazionali e regionali di seguito elencate.

2. **Normativa nazionale:**

- a) Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22 “ Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e successive modifiche ed integrazioni.
- b) Delibera del comitato interministeriale 27 Luglio 1984, recante disposizioni in materia di assimilazione dei rifiuti e successive modifiche ed integrazioni (in fase di definizione lo schema del Regolamento di determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera d Dlgs 22/97).
- c) Legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”.
- d) Legge 29 ottobre 1987, n. 441 recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti per quanto riguarda gli artt. 1, 1 quinquies e 14.
- e) Legge 9 novembre 1988 n. 475 recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali per quanto riguarda gli artt. 7, 9 e 9 quinquies.
- f) Decreto del Ministero dell’ambiente 29 maggio 1991, relativo agli indirizzi generali per la regolazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
- g) Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in merito alla revisione ed armonizzazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- h) Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998.
- i) Legge 24 aprile 1998 relativa all’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea.
- j) Legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale”.
- k) DPR 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei Rifiuti Urbani” così come modificato dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488, (Legge finanziaria 2000) art. 33, nonché Legge Finanziaria 2005 art. 1 comma 523.
- l) Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
- m) Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 “Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari”.

- n) Decreto Ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, recante disposizioni in materia di Iva per i gestori dei servizi RSU, fognatura e depurazione.
 - o) Legge 23 marzo 2001, n. 93 recante disposizioni in campo ambientale.
 - p) Legge 31 luglio 2002, n. 179 recante disposizioni in materia ambientale.
3. **Normativa regionale:**
- a) LR 7 settembre 1987, n. 30.
 - b) LR 26 ottobre 1987 n. 34.
 - c) LR 28 novembre 1988 n. 65.
 - d) LR 21 gennaio 1989 n. 1.
 - e) LR 28 agosto 1989 n. 23.
 - f) LR 2 aprile 1991 n. 13.
 - g) LR 14 giugno 1996 n. 22.
 - h) LR 9 novembre 1998 n. 13.
 - i) LR 20 aprile 1999 n. 9.
 - j) LR 26 febbraio 2001 n. 4 – art. 5.
4. **Normativa provinciale:**
- a) Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti - sezione rifiuti urbani della Provincia di Gorizia, approvato con DGR 3573 dd. 30.12.2004.
 - b) Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti - sezione rifiuti urbani della Provincia di Trieste, approvato con DGR 3572 dd. 30.12.2004.

CAPITOLO 14 “NORME TRANSITORIE E FINALI”

ART.70. “Attività sanzionatoria all’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata”

1. Nella fase di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata le sanzioni di cui al Capitolo 11 art. 65 comma 4 relative al conferimento nei contenitori predisposti di rifiuti impropri e relative al conferimento di rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dovranno essere applicate con moderazione, dopo aver fatto avviso all’utenza del proprio comportamento improprio, e solo nel caso si riscontrasse la volontarietà il reiterarsi del comportamento improprio.
2. Tale fase transitoria è quantificata in sei mesi a partire dalla data di avvio ufficiale del nuovo sistema di raccolta differenziata così come accertata dalle comunicazioni ufficiali del gestore del servizio.

ART.71. “Danno ambientale”

1. Se il fatto illecito inerente l'attività di gestione di rifiuti arreca danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, l'autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato.
2. Il Comune, d'ufficio o su proposta degli organi tecnici o su domanda delle associazioni di protezione dell'ambiente o dei singoli cittadini, esercita l'azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

ART.72. “Abrogazione di norme”

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento Comunale per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottato con Delibera Consiliare n. 55 dd. 18/05/1995, nonché è abrogata la Delibera Consiliare n. 39 dd. 21/05/1998 contenente i criteri di assimilabilità.
2. Ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Emendamento all'articolo 8 comma 2

Fatto salvo quanto stabilito dal decreto legislativo 152/06 (Codice dell'ambiente) art. 195 che prevede che non possano essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive con una superficie superiore a 150 mq, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali di servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

Emendamento all'articolo 25 comma 2 lettera d)

d) per grossi quantitativi mediante un servizio a domicilio, sottoposto al pagamento del "diritto di chiamata", con asporto gratuito, una sola volta all'anno, per quantitativi inferiori a 2 mc;

